

## REGOLAMENTO (UE) N. 197/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2011

che fissa il termine per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni suine ai sensi del regolamento (UE) n. 68/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'aiuto all'ammasso privato concesso a norma del regolamento (UE) n. 68/2011 della Commissione, del 28 gennaio 2011, recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di carni suine <sup>(2)</sup> ha avuto effetti positivi sul mercato delle carni suine, che dovrebbero tradursi in una stabilizzazione temporanea dei prezzi.
- (2) Occorre pertanto sospendere la concessione dell'aiuto all'ammasso privato di carni suine e fissare un termine per la presentazione delle domande in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 68/2011.
- (3) A fini di certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 68/2011.

(4) Onde evitare speculazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(5) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo Presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il termine per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento (UE) n. 68/2011 è il 4 marzo 2011.

*Articolo 2*

Il regolamento (UE) n. 68/2011 è abrogato con effetto a decorrere dal 4 marzo 2011. Esso continua tuttavia ad applicarsi ai contratti stipulati a norma del regolamento abrogato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2011.

Per la Commissione,  
a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 26 del 29.1.2011, pag. 2.

